SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI DUE ANNI

Art. 2

Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione

Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il magistrato di sorveglianza puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena e' estinta.

Versione in vigore dal 22 agosto 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni
Estremi	Legge 1 agosto 2003, n. 207
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sospensione-condizionata-dell-esecuzione-della-pena-detentiva-nel/art-2-applicazione-e-revoca-della-sospensione-condizionata-dell-esecuzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it